

Dicembre 2012

# gM 50



Rivista Ufficiale dell'Ordine dei Geologi delle Marche

Poste Italiane S.p.a. - Spedizione in abbonamento postale 70% - Commerciale Business Ancona n. 55/2009



# GEOLOGI MARCHE

Risorse per il territorio e la sostenibilità ambientale

# DM 161/2012

## Regolamento terre e rocce da scavo

**Loretta Angelelli** - *Geologo libero professionista, Montecarotto*

**Donato Mengarelli** - *Geologo libero professionista, Pesaro*

### PERCORSO NORMATIVO – FINALITA' – OPPORTUNITA'

Il 6 ottobre 2012 è entrato in vigore il *D.M. 10 agosto 2012, n° 161 – Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo*, adottato dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, in attuazione dell'art. 49 del Decreto Legge 24 gennaio 2012, n. 1 (c.d. "decreto Liberalizzazioni"), convertito nella Legge 24 marzo 2012, n° 27.

Con l'entrata in vigore del Regolamento Terre e Rocce da Scavo – per effetto del art.39, comma 4 del D.Lgs 205/2010 e ss.mm.ii. – è abrogato l'art.186 del DLgs. 152/2006 e ss.mm.ii. (*Norme in materia ambientale*). Cessano pertanto di efficacia le "Linee guida ed indicazioni operative per l'utilizzo di terre e rocce da scavo ai sensi dell'art.186 del D.Lgs 152/2006", approvate con Deliberazione di Giunta della Regione Marche n.884 del 20 giugno 2011 e quindi revocate con D.G.R.M. n.1552 del 12/11/2012.

Il Regolamento in oggetto - informato negli obiettivi dichiarati a criteri di risparmio dei geomateriali naturali nonché di riduzione di produzione di rifiuti - ridefinendo le regole per l'utilizzo delle terre e rocce da scavo al di fuori dell'oneroso regime dei rifiuti di cui alla Parte IV del DLgs. 152/2006 e ss.mm.ii., costituisce un importante traguardo per la tutela e la salvaguardia della salute dell'uomo e dell'ambiente (art.2).

Rappresenta inoltre il riconoscimento ufficiale del ruolo fondamentale delle conoscenze in ambito geologico per la gestione e il riutilizzo delle terre e rocce risultanti da operazioni di scavo.

La corretta gestione dei materiali da scavo è infatti subordinata ad una approfondita caratterizzazione ambientale, da eseguirsi mediante indagini geologiche, idrogeologiche e ambientali, propedeutiche alla realizzazione dell'opera da cui deriva la produzione del materiale da scavo, e alla definizione dell'idoneità amministrativa e ambientale del sito di destinazione dove il materiale di risulta dagli scavi può essere riutilizzato come sottoprodotto; tale caratterizzazione, finalizzata all'accertamento di sussistenza dei requisiti di qualità

ambientale del materiale in questione (art. 4, comma 1, lettera d)), rappresenta una informazione di base fondamentale per la progettazione di qualsiasi opera che preveda sbancamenti più o meno rilevanti di terreno.

### AMBITI DI APPLICAZIONE – QUALIFICA DI SOTTOPRODOTTO

Richiamando la definizione di "sottoprodotto" già fornita all'art. 184-bis del D.L. 152/2006 e s.m.i., il regolamento adottato con D.M. 161/2012 si applica ai materiali di risulta degli scavi che soddisfano i seguenti requisiti (art. 4):

- devono essere generati durante la realizzazione di opere il cui scopo non è la produzione degli stessi;
- devono essere utilizzati come riempimenti nel corso dell'esecuzione della stessa opera o di opere diverse, oppure in processi produttivi al posto di materiali di cava;
- devono essere idonei all'utilizzo senza trattamenti diversi dalla normale pratica industriale (vedi Allegato 3);
- devono soddisfare i requisiti di qualità ambientale.

Sono esclusi dall'applicazione del Regolamento i materiali provenienti dalla demolizione di edifici o altri manufatti preesistenti, che andranno gestiti come rifiuti (art. 3), mentre rientrano nell'ambito normativo gli orizzonti stratigrafici costituiti dai materiali di origine antropica (materiali di riporto) che si possono presentare frammiti al suolo e al sottosuolo, purché nella quantità massima del 20% e sempreché la composizione media dell'intera massa non presenti contenuti di sostanze inquinanti superiori alle Concentrazioni Soglia di Contaminazione (CSC), di cui alle colonne A e B della Tabella 1 – Allegato 5 – Titolo V del D.L. 152/2006 e ss.mm.ii..

Tra i materiali di origine antropica ammessi dal regolamento vengono citati: calcestruzzo, laterizi, prodotti ceramici, intonaci, frammenti litoidi, bentonite, PVC, vetroresina, miscele cementizie e additivi per scavo meccanizzato.

Il D.M.161/2012 tuttavia non stabilisce i criteri e le metodiche per effettuare le misurazioni delle percentuali di materiali di origine antropica, né su come debba essere trattata l'eventuale quota in esubero oltre il 20 % ammesso, lasciando intendere pertanto che dovrebbe essere trattato come rifiuto. Non viene inoltre specificato se tale disposizione debba essere applicata ai riporti che rimangono in cantiere o se possa essere applicata anche a quelli destinati fuori cantiere.



## PIANO DI UTILIZZO

La disciplina per l'utilizzazione come sottoprodotti delle terre e rocce da scavo è subordinata alla presentazione, da parte del proponente, di un Piano di Utilizzo (art. 5), il cui scopo è quello di accertare la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 4 più sopra citati e definire le modalità operative di gestione dei materiali prodotti.

Il **Piano di Utilizzo (PU)** redatto conformemente all'Allegato 5 deve definire:

1. ubicazione del sito di produzione con indicazione dei volumi in banco suddivisi nelle diverse tipologie;
2. ubicazione del/i sito/i di utilizzo e individuazione dei processi industriali di impiego dei materiali prodotti, con l'indicazione dei relativi volumi di utilizzo suddivisi nelle diverse tipologie (litologiche e granulometriche) e sulla base della provenienza dei vari siti di produzione;
3. eventuali operazioni di normale pratica industriale per il miglioramento delle caratteristiche merceologiche, tecniche e prestazionali dei materiali di scavo per il loro utilizzo (secondo quanto disposto all'allegato 3);
4. modalità esecutive e risultati della caratterizzazione ambientale svolta, con particolare riferimento alle caratteristiche geolitologiche dei siti e alle attività antropiche svolte, che possono comportare la presenza di materiali con sostanze specifiche;
5. ubicazione di eventuali siti di deposito provvisorio;
6. individuazione dei percorsi previsti in fase di trasporto del materiale.

I siti di produzione, di utilizzo e di eventuale deposito

temporaneo devono essere adeguatamente descritti e caratterizzati attraverso un dettagliato inquadramento di carattere territoriale, urbanistico, geologico ed idrogeologico; devono inoltre essere descritte le pregresse attività antropiche svolte nel sito di produzione, nonché il piano di campionamento e di analisi.

## PROCEDURE ORDINARIE

Il Piano di Utilizzo deve essere presentato - eventualmente anche solo per via telematica - dal Proponente all'Autorità Competente all'autorizzazione dell'opera dalla quale si genera il materiale di scavo, almeno 90 giorni prima dell'inizio dei lavori (art.5).

Nel caso in cui con il Piano di Utilizzo sia dimostrato che sussistono i requisiti per la qualifica di sottoprodotto e che le concentrazioni di elementi e composti da ricercare non superino le Concentrazioni Soglia di Contaminazione (CSC) di cui alle colonne A e B della Tab.1, Allegato 5 alla parte IV del D.Lgs 152/2006, con riferimento alla specifica destinazione d'uso urbanistica del sito di produzione e di destinazione, l'Autorità Competente approva il Piano di Utilizzo entro 90 giorni dalla sua presentazione.

In caso di diniego il proponente ha la facoltà di presentare un nuovo piano.

Entro 30 giorni dalla data di presentazione del Piano di Utilizzo, l'Autorità Competente ha la facoltà di chiedere il supporto dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale (ARPA), con provvedimento motivato in riferimento alla tipologia dell'area in cui verrà realizzata l'opera e sulla base dell'eventuale conoscenza di pre-



gressi condizionamenti antropici non sufficientemente indagati nel P.U.

L'ARPA procederà alle verifiche entro 45 gg dalla richiesta, eventualmente chiedendo al proponente un approfondimento di indagine in contraddittorio.

Le attività di supporto dell'ARPA sono a spese del proponente sulla base di un tariffario che dovrà essere oggetto di ulteriore decreto ministeriale.

Trascorsi i 90 giorni dalla presentazione del Piano di Utilizzo all'Autorità competente o delle eventuali integrazioni, il proponente può gestire il materiale da scavo in base a quanto indicato nel Piano di Utilizzo.

Nel Piano di Utilizzo viene stabilita una durata di validità, trascorsa la quale viene meno la qualifica di sottoprodotto per il materiale scavato, che deve essere quindi gestito come rifiuto. E' previsto il deposito provvisorio in attesa di utilizzo nello sito di produzione, in siti intermedi o nei siti di destinazione, per una durata non superiore a quella del P.U. (art.10)

E' prevista la possibilità di apportare modifiche in corso d'opera al Piano di Utilizzo qualora intervengano modifiche sostanziali dei volumi di scavo (> 20%), di una diversa destinazione a siti di deposito provvisorio e/o di utilizzo finale, ovvero di un uso diverso (art. 8).

Il trasporto del materiale dovrà avvenire compilando in triplice copia un apposito modulo (documento di trasporto – Allegato 6) per ogni automezzo che parte da un unico sito di produzione per raggiungere un unico sito di utilizzo o di deposito provvisorio (art. 11).

Al termine delle operazioni di trasporto e utilizzo finale del materiale escavato, l'esecutore del Piano di Utilizzo, oppure l'utilizzatore del materiale stesso, attesta all'autorità competente l'avvenuto utilizzo mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (Dichiarazione di avvenuto utilizzo DAU - Allegato 7), da presentare entro il termine di scadenza del Piano di Utilizzo (art. 12).

Per gli interventi in corso di esecuzione o in fase procedimentale prima dell'entrata in vigore del Regolamento è prevista in fase transitoria (art.15):

- la possibilità che i suddetti interventi siano portati a termine secondo la procedura prevista dall'art.186 del D.Lgs 152/2006;
- la facoltà che siano assoggettati alla disciplina del DM 161/2012, presentando il Piano di Utilizzo previsto all'art.5 entro 180 gg dall'entrata in vigore del Regolamento medesimo.

### PROCEDURE SPECIALI – NOVITA'

Il nuovo Regolamento prevede la definizione di un "ambito territoriale con fondo naturale", ovvero una porzione di territorio geograficamente individuabile, all'interno della quale può essere dimostrato che il superamento delle Concentrazioni Soglia di Contaminazione di cui alle Colonne A e B della Tab. 1, Allegato 5, Parte IV D.Lgs 152/2006, sia dovuto all'esistenza di un **fondo naturale per fenomeni geologici**, legati alle

caratteristiche litologiche, alla specifica pedogenesi del territorio, dovuta all'evoluzione geomorfologica e geodinamica e alle conseguenti condizioni chimico-fisiche presenti.

In tal caso il proponente - in fase di predisposizione del Piano di Utilizzo - segnalando il fenomeno all'Autorità Competente, presenta un Piano di accertamento – da eseguire in contraddittorio con l'ARPA o APPA - per definire i valori di fondo da assumere per il sito specifico.

Alla conclusione di questa fase preliminare di accertamento, il Piano di utilizzo può essere presentato dal proponente secondo le procedure ordinarie, prevedendo che il materiale di scavo sia utilizzato nello stesso sito, o in siti diversi dal quello di destinazione ove sia accertato – in base alle caratteristiche geologiche e geodinamiche - che essi abbiano un fondo naturale con caratteristiche analoghe a quelle del sito di produzione.

E' evidente che tale possibilità potrà essere gestita soltanto se esiste un catasto almeno regionale accertato dei siti con fondo naturale omogeneo, o previa caratterizzazione geolitologica e ambientale specifica dei vari siti di destinazione, circostanza che potrebbe risultare particolarmente onerosa per gli operatori, che quindi potrebbero decidere di gestire i materiali di risulta come rifiuti, disattendendo gli obiettivi del D.M. 161/2012.

Al contrario di quanto previsto dall'art. 186 del D.L. 152/2006 e ss.mm.i. il nuovo Regolamento prevede la possibilità di sottoporre alla gestione delle terre e rocce da scavo anche i materiali provenienti da **siti oggetto d'interventi di bonifica e/o di ripristino ambientale**; in tal caso la sussistenza dei requisiti di qualità ambientale, nonché il non superamento delle Concentrazioni Soglia di Contaminazione sarà accertata dalle Agenzie regionali o provinciali di protezione ambientale (ARPA/APPA) competenti per territorio, entro 60 gg dalla richiesta avanzata dal proponente. In caso di esito positivo della fase preliminare il proponente può presentare il P.U. secondo le procedure ordinarie.

In caso di **situazioni di emergenza** (art. 6) dovute a causa di forze maggiori – legate a situazioni di dissesto idrogeologico e/o di rischi da fenomeni naturali - è prevista la gestione del materiale da scavo in deroga all'art. 5, purché entro il termine di 15 giorni dalla data di inizio dei lavori venga presentato il Piano di Utilizzo ai sensi dello stesso articolo.

### GESTIONE E PUBBLICAZIONE DEI DATI

Importante novità introdotta dal Regolamento è rappresentata dall'obbligo, da parte delle Autorità Competenti, di comunicare i pareri relativi ai Piani di Utilizzo analizzati all'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), per la costituzione di una cartografia con l'ubicazione di tutti i punti campionati e del relativo archivio valori delle concentrazioni di inquinanti (art. 13).





## PROCEDURE DI CAMPIONAMENTO E CARATTERIZZAZIONE CHIMICO-FISICHE

Le **procedure di campionamento** del materiale da caratterizzare in fase di progettazione vengono descritte nell'Allegato 2, dove vengono fornite indicazioni sulla densità e l'ubicazione dei punti d'indagine, il numero di campioni e le profondità di prelievo per ogni verticale, le metodologie di prelievo e di preparazione di campioni rappresentativi dei requisiti ambientali dell'area.

In particolare vengono preferiti gli scavi esplorativi (pozzetti o trincee) rispetto all'utilizzo dei sondaggi a carotaggio. Sulla base del modello geologico e idrogeologico del sito e della sua storia pregressa, la densità dei punti di indagine e la loro ubicazione potrà essere individuata attraverso un modello concettuale preliminare (campionamento ragionato), oppure da considerazioni di tipo statistico (campionamento sistematico su griglia o casuale).

In ogni caso dovrà essere previsto un campione rappresentativo di ogni orizzonte litostratigrafico individuato e un campione in caso di evidenze organolettiche di potenziale contaminazione.

Nel caso in cui sia comprovata l'impossibilità di eseguire un'indagine ambientale in fase di progettazione, il campionamento andrà effettuato in corso d'opera adottando le procedure descritte nell'Allegato 8 insieme a quelle previste per i controlli e le verifiche da parte dell'ARPA e/o APPA. Qualora si faccia ricorso a meto-

dologie di scavo in grado di determinare un potenziale contaminazione dei materiali di scavo, il campionamento – già effettuato in fase di progettazione - dovrà essere ripetuto anche in corso d'opera.

Le **Procedure di caratterizzazione chimico-fisiche** e accertamento delle qualità ambientali sono descritte all'Allegato 4, con il quale è stabilito che il set minimo di parametri da ricercare dovrà essere definito in base alle possibili sostanze ricollegabili alle attività antropiche svolte sul sito o nelle sue vicinanze, ai parametri caratteristici di eventuali pregresse contaminazioni, di potenziali anomalie del fondo naturale, dell'inquinamento diffuso, nonché di possibili apporti antropici legati all'esecuzione dell'opera stessa.

Il set analitico minimale da considerare – ferma restando la possibilità di concordare parametri differenti con l'Autorità Competente, sulla base dell'evoluzione geodinamica e della storia pregressa del sito – è il seguente: Arsenico, Cadmio, Cobalto, Nichel, Piombo, Rame, Zinco, Mercurio, Idrocarburi C>12, Cromo totale, Cromo VI, Amianto.

## ESCLUSIONI DALL'AMBITO DI APPLICAZIONE

Risultano esclusi dall'ambito di applicazione del DM 161/2012 i rifiuti provenienti direttamente dall'esecuzione di interventi di demolizione di edifici o altri manufatti preesistenti, la cui gestione è disciplinata dalla parte IV del D.Lgs 152/2006.

## APPLICABILITA' OPERATIVA ED EFFICACIA

Il Regolamento emanato con decreto-legge 24 gennaio 2012 n.1, recando disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività, nasce specificamente per i cantieri delle grandi opere pubbliche soprattutto infrastrutturali, dalle quali derivano ingenti quantitativi di materiali di risulta, la cui gestione nei cantieri di produzione o in altri cantieri, pone problematiche rilevanti dal punto di vista logistico, oltre che ambientale.

Il testo emanato è caratterizzato quindi dalla scomparsa, rispetto ad una prima versione dello stesso, di un apposito articolo riguardante le procedure semplificate da adottare nel caso di interventi di modesta entità (volumi di scavo inferiori a 6.000 metri cubi), in attuazione di quanto previsto dall'art.266 della Parte IV del D.Lgs 152/2006.

Le procedure semplificate sono state demandate all'approvazione del Disegno Di Legge "pacchetto semplificazione", all'interno del quale è inserito un apposito articolo (*art. 26: Terre e rocce da scavo - Cantieri di minori dimensioni*) che consentirà al produttore di attestare, attraverso un'autocertificazione da presentare alla Provincia competente, la sussistenza dei requisiti di sottoprodotto del materiale escavato, nonché di quelli di qualità ambientale.

In base a quanto stabilito dall'art. 26 del pacchetto semplificazione, al fine di verificare il rispetto delle concentrazioni di inquinanti indicate nelle colonne A e B di cui alla Tabella 1, Allegato 5, Titolo V, Parte IV del D.L. 152/2006 e s.m.i., le analisi chimiche dei materiali da scavo vanno eseguite anche nel caso di interventi di modeste dimensioni. Non è invece previsto il Piano di Utilizzo, così come disciplinato dall'art. 5 del D.M. 161/2012, essendo sufficiente presentare alla Provincia competente un'autodichiarazione da parte del pro-

dotto in cui si attestino i quantitativi di materiale destinati all'utilizzo, i tempi previsti per l'utilizzo e il sito di deposito, la cui durata non può superare un anno dalla data di produzione.

In attesa che sia varato il suddetto DDL – la cui tempistica non appare certa per le difficoltà oggettive di conciliare opposte esigenze di tutela ambientale e semplificazione procedurale - il ritardo nell'emanazione di disposizioni semplificate costituisce una reale difficoltà operativa negli ambiti territoriali e locali, per le piccole e medie imprese edilizie e di movimento terra.

Infatti per i piccoli cantieri, nei quali i materiali di scavo mediamente non superano i 1.000 mc, la tempistica prevista per la presentazione del Piano di Utilizzo (90 gg prima dell'inizio dei lavori), l'onerosità degli adempimenti previsti per il riutilizzo del materiale di scavo, la difficoltà di reperimento di siti di destinazione autorizzati in ambiti territoriali prossimi, dove sia economicamente vantaggioso il trasferimento del materiale di risulta, possono rappresentare criticità non superabili per le ditte che in alternativa possono quindi decidere di gestire i materiali come rifiuti, in antitesi con gli obiettivi dichiarati del Regolamento medesimo.

Tenuto conto delle difficoltà applicative e preso atto della scarsa chiarezza di alcuni passaggi interni al testo normativo, sulla base di quanto convenuto nel Tavolo Tecnico tenutosi in data 20 novembre 2012 tra responsabili della Regione e rappresentanti dell'Ordine dei Geologi delle Marche e dell'ANCI, la Regione Marche farà da tramite presso la Conferenza delle Regioni e la Conferenza Stato/Regioni per promuovere richieste di chiarimenti, modifiche e quant'altro l'Ordine dei Geologi, unitamente all'ANCI e all'Ufficio V.I.A. della Provincia di Ancona, si è impegnato a presentare entro il mese di dicembre.